

R.G. 6340-6342/2021 V.G.



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCURSUALI

Il Giudice, Dott. Maurizio Atzori,

letti i ricorsi **RG. 6340-6342/2021 V.G.** per l'ammissione alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter l. n. 3/2012, depositati da **MARIA ROSA VIVARELLI** (C.F. _____), nata a Petrella Salto (RI) il _____ e residente in Via _____, Casalecchio di Reno (BO), e da **GABRIELLA MUCCINI**, C.F. _____, nata a Marano sul Panaro (MO) il _____ e residente in Via _____, Casalecchio di Reno (BO), rappresentate e difese da Daniela Minozzi, con studio sito in Via Castiglione n. 4, Bologna, presso il quale le ricorrenti eleggono domicilio;

lette le relazioni particolareggiate depositate dall'Organismo di composizione della Crisi, Dott.ssa Mariaelena Fontanesi, allegate ai ricorsi;

ritenuto preliminarmente che sussista la competenza del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012;

OSSERVA

L'esposizione debitoria delle richiedenti, in base a quanto dalle stesse indicato, deriva in massima parte dal mancato pagamento di debiti riferibili alla società "**Borsettificio Erika S.n.c. di Vivarelli Maria Rosa e Muccini Gabriella**", di cui entrambe erano socie al 50%, iscritta al n. 02248490373 del Registro delle Imprese di Bologna, posta in liquidazione nell'anno 2019 e cancellata in data 19/03/2021; si ritiene, pertanto, che le ragioni del sovraindebitamento siano comuni e ciò giustifichi la riunione dei procedimenti.

La domanda di liquidazione è ammissibile, sussistendo i presupposti elencati dalla norma (art. 14 ter Legge 3 del 2012):



- le ricorrenti sono infatti sovraindebitate, non fallibili, e non si trovano nelle condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettere a e b legge 3 del 2012, ovvero non sono sottoposte a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/2012, atteso che, pur avendo svolto attività imprenditoriale, trattavasi di piccola impresa artigiana, avente ad oggetto l'esercizio di confezionamento di borse e piccola pelletteria;
- non hanno fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti previsti dalla L. 3/2012;
- non hanno subito, per cause a loro non imputabili, uno dei provvedimenti previsti dall'art. 14 e 14-bis L. 3/2012 e hanno fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- non risultano avere compiuto atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni.

Tuttavia non vi è allo stato ragione di fissare una udienza, atteso che per il procedimento (residuale, tra le procedure di sovraindebitamento) di liquidazione del patrimonio disciplinato all'art. 14 ter legge 3/2012 non è in realtà prevista la fase della omologa, (nonostante un evidente refuso del legislatore, contenuto all'art. 14 *quinquies*), ma la sola esecuzione, e il rinvio all'art. 10 comma 6 è diretto a regolare l'eventuale reclamo.

La ricorrente Maria Rosa Vivarelli non è proprietaria di alcun bene immobile ma è proprietaria al 100% di una autovettura marca Citroen Modello C1, immatricolata e acquistata nel 2016, targata _____, del valore economico stimato pari ad € 7.500,00. Vive da sola presso l'immobile di proprietà del sig. Pierluigi Ventura (canone di locazione pari ad € 450,00 mensili), percepisce una pensione netta di € 1.610,00 e quantifica quali spese necessarie al proprio sostentamento la somma pari ad € 1.180,00 mensili.

La ricorrente Gabriella Muccini, invece, risulta proprietaria al 37,50% di un immobile sito in Sambuca Pistoiese (PT), Loc. _____, (*censito al Catasto dei Fabbricati al Foglio _____, mappale _____, subalterno _____, zona censuaria U, categoria A3, classe 4, rendita catastale € 115,69*); secondo la perizia redatta in data 30/04/2021 dal geometra Massimiliano Valdisserri, il valore di stima definitivo dell'appartamento è pari ad € 26.500,00, , cosicché la quota di proprietà della sig.ra Muccini, al netto dei costi per le sanatorie e gli adeguamenti dell'edificio e dell'abbattimento per procedura esecutiva, è stimata in € 5.381,25; è, inoltre, proprietaria al 100% di un autovettura marca Peugeot, immatricolata nel 2002, targata _____, del valore pari ad € 1.000.00, esclusa dalla liquidazione in quanto necessaria agli spostamenti della ricorrente.



La sig.ra Muccini vive da sola presso l'immobile di proprietà del sig. Zanna Natale, pagando un canone di locazione mensile pari ad € 515,50, percepisce una pensione netta mensile pari a circa € 1.707,00 e quantifica quali spese necessarie al proprio sostentamento la somma pari ad € 1.270,00 mensili.

Secondo il piano di liquidazione proposto dalle ricorrenti:

- Maria Rosa Vivarelli mette a disposizione della procedura la somma pari ad **€ 430,00** mensili per l'intera durata del piano di liquidazione (4 anni), l'autovettura Citroen e l'importo di € 5.000,00, risultante dal conto corrente acceso presso BancoPosta con saldo di € 7.856,62 (lasciando nella disponibilità della ricorrente la differenza di € 2.856,62);
- Gabriella Muccini, invece, mette a disposizione della procedura la somma pari ad **€ 437,00** mensili, per l'intera durata del piano di liquidazione (4 anni), la sua quota parte di proprietà (pari al 37,50%) dell'immobile sito in Sambuca Pistoiese, e, l'importo di € 5.000,00, risultante dal conto corrente acceso presso BancoPosta con saldo di € 9.428,02 (lasciando nella disponibilità della sig.ra Muccini la differenza di € 2.428,02). La figlia della ricorrente, Sig.ra Erika Stefani, già proprietaria dell'immobile per il 12,50%, ha presentato proposta irrevocabile d'acquisto, offrendo alla procedura la somma di € 5.000,00. Considerando che la quota di proprietà dell'immobile della ricorrente è pari al 37,50% e che, in sede di liquidazione coattiva, oltre ai costi di procedura, il prezzo sarebbe decurtato in misura significativa, si ritiene risulti conveniente per la procedura autorizzare la figlia dell'istante all'acquisto di parte dell'immobile.

Tenuto conto che l'OCC ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012;

6342 **DISPONE** 6340

la riunione del procedimento 5444/2021 al procedimento n. 5540/2021;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni di **MARIA ROSA VIVARELLI** (C.F. _____), nata a Petrella Salto (RI) il _____ e residente in Via _____ Casalecchio di Reno (BO), e da **GABRIELLA MUCCINI**, C.F. _____



, nata a Marano sul Panaro (MO) il e residente in Via
, Casalecchio di Reno (BO);

NOMINA

liquidatore ai sensi dell'art. 14- quinquies c. 2 l. n. 3/2012 la Dott.ssa Mariaelena Fontanesi, già componente dell'Organismo di Gestione della Crisi;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che la domanda ed il presente provvedimento siano trasmessi a cura del liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

ORDINA

che eventuali beni che dovessero sopravvenire nel corso della procedura siano messi a disposizione del liquidatore;

DISPONE

che sia lasciata nella disponibilità:

- della ricorrente Gabriella Muccini l'autovettura marca Peugeot, immatricolata nel 2002, targata , la cui liquidazione risulterebbe antieconomica e necessaria alla ricorrente per gli spostamenti, il libretto di deposito intestato al nipote Andrea Lechiara, con un saldo di € 2.598,15 e la liquidità risultante dal c/c per € 2.428,02;
- della ricorrente Maria Rosa Vivarelli la liquidità risultante dal c/c per € 2.856,62;

AUTORIZZA

la cessione della quota parte dell'immobile della sig.ra Muccini alla figlia, Erika Stefani, per l'importo offerto con proposta irrevocabile di acquisto, pari ad € 5.000,00;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari a cura del liquidatore;

ORDINA

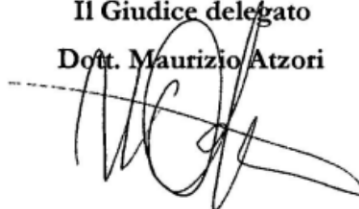
che i beni siano messi immediatamente nella disponibilità del liquidatore.



Si comunichi alle parti ricorrenti, all'O.C.C. e al Liquidatore.

Bologna, 23 dicembre 2021

Il Giudice delegato
Dott. Maurizio Atzori



Depositato in Cancelleria

il 12/12/22



Procuratore
Dott. Daniela Anconetani

